

Circol@re nr. 04 del 7 gennaio 2025

NUOVA DILAZIONE DEI RUOLI APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Estensione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili. Pubblicato in G.U. del 31.12.2024 n. 305, il DM 27.12.2024, recante la "Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti".

LE NOVITÀ PER LA RICHIESTA DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI

Le novità operano per le **istanze di dilazione inviate dal 1° gennaio 2025** (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110).

Il decreto individua i **criteri** in base ai quali potrà essere concessa la dilazione.

Anche per le dilazioni di valore **sino a 120.000 euro** andrà comunque dimostrato lo **stato di temporanea difficoltà finanziaria** (art. 19, co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). All' art. 4 è prevista una **disposizione di salvaguardia**, in base alla quale, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'agente della riscossione **concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili** indicato dal co. 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del DPR n. 602 del 1973 **in relazione all'anno di presentazione della richiesta.**

LO STATO DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA: CRITERI E PARAMETRI

I **criteri** di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria **vengono per la prima volta messi nero su bianco a livello normativo, grazie al decreto.**

Il DM in particolare:

- stabilisce le **modalità di applicazione e documentazione dei parametri** di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602 del 1973;
- individua particolari **eventi** al ricorrere dei quali la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;**
- individua specifiche **modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** e dai titolari di **ditte individuali in regimi fiscali semplificati**, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera b), del DPR n. 602 del 1973.

PARAMETRI		
Indice di liquidità	rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente	
Indice Alfa	<ul style="list-style-type: none"> società di capitali società cooperative mutue assicuratrici consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico 	[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), c.c.] x 100
	<ul style="list-style-type: none"> società di persone ditte individuali in contabilità ordinaria associazioni fondazioni comitati enti ecclesiastici consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini 	[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100
Indice Beta	[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis c.c. e approvato dall'assemblea condominiale] x 100	

Per le **persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente **se è superiore a 1** il valore del seguente rapporto:

$$N = \text{Debito} / (\text{ISEE mensile} * \text{Coefficiente } \%)$$

dove:

N = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro

Debito = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione

I.S.E.E. mensile = I.S.E.E./12

Coefficiente % = valore rilevabile, in funzione dell'I.S.E.E., dalla colonna della seguente tabella:

	I.S.E.E. (A)		Coefficiente % (B)
	DA	A	
1	- €	5.000,00 €	20,00%
2	5.000,01 €	10.000,00 €	21,00%
3	10.000,01 €	15.000,00 €	22,00%
4	15.000,01 €	20.000,00 €	23,00%
5	20.000,01 €	25.000,00 €	24,00%
6	25.000,01 €	30.000,00 €	25,00%
7	30.000,01 €	35.000,00 €	26,00%
8	35.000,01 €	40.000,00 €	27,00%
9	40.000,01 €	45.000,00 €	28,00%
10	45.000,01 €	50.000,00 €	29,00%
11	50.000,01 €	75.000,00 €	30,00%
12	75.000,01 €	100.000,00 €	32,00%
13	100.000,01 €	150.000,00 €	34,00%
14	150.000,01 €	200.000,00 €	36,00%
15	200.000,01 €		39,00%

Se il valore di **N** è superiore a **1**:

- 1) per le **somme di importo superiore a 120.000 euro**, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;
- 2) per le **somme di importo fino a 120.000 euro**, il numero di rate concedibili è ricompreso:
 - per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
 - per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;
 - c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione **concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.**

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all'I.S.E.E. del nucleo familiare. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale **non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.**

Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati - Per tali soggetti, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella:

Indice ALFA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19 comma 1.1 del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Per le **somme di importo fino a 120.000 euro**, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

- per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65;
- per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 80;
- per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 90.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le **somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro**, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione **concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it